



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N. 89

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 28 ottobre 2016 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO RIZZARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il signor **MAURIZIO RIZZARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 38, comma 1, del vigente Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Il Tonnotto Madregolo al sig. Pierantonio Gherardi persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano ammessi come da dichiarazione rilasciata in data 16.6.2016 dal sig. Pierantonio Gherardi ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO RIZZARDI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per due mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO SOTTILE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO SOTTILE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle NOIF, ed in relazione all'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto attività di allenatore per la squadra ACRD Cinquesei Vigliatore pur non essendo regolarmente tesserato per la società stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati come da distinte di gara;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO SOTTILE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO MARINACCIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARMELO MARINACCIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1, 38, e 41 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere prestato, nella stagione sportiva 2015/16 attività di allenatore per la squadra USD Variano Calcio prima e successivamente per la società ADP Compensorio Mescano in assenza di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sei mesi;
Ritenuto che:
- entrambe le contestazioni risultano documentalmente comprovate da distinte di gara;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO MARINACCIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per sei mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCO PANIZZA, GIANFRANCO ZANARDI, MARCO MAROCCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCO PANIZZA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS degli artt. 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 38, comma 1, delle NOIF e dell'art 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al punto 2.6 (raduno dei Giovani Calciatori), per avere, fattivamente partecipato allo stage raduno organizzato dalla ASD S.Egidio e San Pio X, svolto il 4.5.2016 presso i campi del Migliaretto Mantova, fornendo la propria attività professionale in qualità di allenatore-istruttore di giovani calciatori partecipanti al raduno risultando, però, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, nonché omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dell'evento e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori;
- considerato che il sig. **GIANFRANCO ZANARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS degli artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 38, comma 1, delle NOIF e dell'art 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al punto 2.6 (raduno dei Giovani Calciatori), per avere, fattivamente partecipato allo stage raduno organizzato dalla ASD S.Egidio e San Pio X, svolto il 4.5.2016 presso i campi del Migliaretto Mantova, fornendo la propria attività professionale in qualità di allenatore-istruttore di giovani calciatori partecipanti al raduno risultando sprovvisto delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, nonché omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dell'evento e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori;
- considerato che il sig. **MARCO MAROCCHI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS degli artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 38, comma 1, delle NOIF e dell'art 28 del Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al punto 2.6 (raduno dei Giovani Calciatori), per avere, fattivamente partecipato allo stage raduno organizzato dalla

ASD S.Egidio e San Pio X, svolto il 4.5.2016 presso i campi del Migliaretto Mantova, fornendo la propria attività professionale in qualità di allenatore-istruttore di giovani calciatori partecipanti al raduno risultando sprovvisto delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, nonché omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dell'evento e sulle necessarie garanzie spettanti ai minori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi cadauno;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano ammessi come da dichiarazioni rilasciate dai deferiti in data 1. 06. 2016 da Panizza e Zanardi e per Marocchi in data 8.6.2016;

P.Q.M.

dichiara i signori **FRANCO PANIZZA, GIANFRANCO ZANARDI, MARCO MAROCCHI** responsabili degli addebiti disciplinare contestati e pertanto infligge loro la sanzione della squalifica **per tre mesi cadauno.**

Procedimento disciplinare a carico dei sig. **VITO FANELLI, BRUNO DI LAURO, ALBERTO CAPPÀ** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico considerato che:

- il sig. **VITO FANELLI**, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all'art. 28, nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 "Raduni e Provini per Giovani Calciatori" per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio, a giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa;

Ritenuto che:

- il sig. **BRUNO DI LAURO**, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all'art. 28, nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 "Raduni e Provini per Giovani Calciatori" per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio, a propri giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa;
- il sig. **ALBERTO CAPPÀ**, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione anche all'art. 28, nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2015/16, punto 2.6 "Raduni e Provini per Giovani Calciatori" per avere consentito la partecipazione al raduno organizzato dalla propria società Avezzano Calcio, a propri giovani calciatori tesserati con società non operanti nella stessa regione ove si è svolto il raduno o in provincia ad essa limitrofa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per il sig. **VITO FANELLI** di mesi sei, per i sig.ri **BRUNO DI LAURO e ALBERTO CAPPÀ** di mesi due cadauno;

Ritenuto che:

preliminarmente non è accoglibile l'istanza di differimento dell'udienza del sig Di Lauro Bruno non avendo lo stesso richiesto di essere sentito nei termini regolamentari e così decadendo dal diritto di poter essere ascoltato e di introdurre documenti nel procedimento;

- i fatti contestati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini e dalla documentazione acquisita;

-

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO FANELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica **per quattro mesi** e per i signori **BRUNO DI LAURO** e **ALBERTO CAPPA** **per mesi due cadauno.**

Firenze 2 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera